



CITTADINI PER IL RICICLAGGIO



Comitato Ambiente Città di Brescia

*NOTA STAMPA GIOVEDÌ - 15 GENNAIO 2004*

## **L'Unione europea mette in mora il governo italiano sull'ambiente per l'inceneritore Asm**

La rilevanza della lettera di messa in mora del Governo italiano per le terza linea dell'inceneritore Asm di Brescia è straordinaria sia perché denuncia l'inadempimento di ben 4 direttive europee sull'ambiente, sia perché riguarda il più grande inceneritore d'Europa, proposto in giro per l'Italia come un modello da imitare, in particolare la terza linea destinata a bruciare 250.000 tonnellate di rifiuti speciali in aggiunta alle due linee già in funzione per rifiuti urbani e speciali per un totale di 750.000 tonnellate anno, oltre 2.000 tonnellate giorno (tenendo presente che neppure le precedenti due linee sono state sottoposte a valutazione di impatto ambientale, sfruttando le more del recepimento della Direttiva europea).

Queste sono le diverse normative comunitarie di cui l'Ue lamenterebbe l'inadempimento:

**Articoli 9 e 11 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975 sui rifiuti modificata dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991:**

(art. 9: 1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 5 e 7 tutti gli stabilimenti o imprese che effettuano le operazioni elencate nell'allegato II A debbono ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente di cui all'articolo 6. Tale autorizzazione riguarda in particolare: - i tipi ed i quantitativi di rifiuti, - i requisiti tecnici, - le precauzioni da prendere in materia di sicurezza, - il luogo di smaltimento, - il metodo di trattamento; art. 11, possono essere dispensati dall'autorizzazione di cui all'articolo 9 o all'articolo 10: a) gli stabilimenti o le imprese che provvedono essi stessi allo smaltimento dei propri rifiuti nei luoghi di produzione e b) gli stabilimenti o le imprese che recuperano rifiuti: Tale dispensa si può concedere solo: - qualora le autorità competenti abbiano adottato per ciascun tipo di attività norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l'attività può essere dispensata dall'autorizzazione e - qualora i tipi o le quantità di rifiuti ed i metodi di smaltimento o di ricupero siano tali da rispettare le condizioni imposte all'articolo 4.2. Le autorizzazioni possono essere concesse per un periodo determinato, essere rinnovate, essere accompagnate da condizioni e obblighi, o essere rifiutate segnatamente quando il metodo di smaltimento previsto non è accettabile dal punto di vista della protezione dell'ambiente).

**Articoli 2 e 4 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997:**

(art. 2: 1. Gli stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti nell'articolo 4.).

**Articolo 12 della direttiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti:**

(art. 12: Accesso alle informazioni e partecipazione del pubblico. 1. Fatte salve la direttiva 90/313/CEE del Consiglio e la direttiva 96/61/CE del Consiglio, le domande di nuove autorizzazioni per impianti di incenerimento e di coincenerimento sono accessibili in uno o più luoghi aperti al pubblico, quali le sedi di istituzioni locali, per un periodo adeguato di tempo affinché possa esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell'autorità competente. La decisione, comprendente almeno una copia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è parimenti accessibile al pubblico);

**Articolo 15, comma 1, della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento:**

(art. 15, comma 1: Accesso all'informazione e partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione. 1. Fatto salvo quanto stabilito nella direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le domande di autorizzazione di nuovi impianti e di modifiche sostanziali siano rese accessibili per un adeguato periodo di tempo al pubblico affinché possa esprimere le proprie osservazioni, prima della decisione dell'autorità competente. La decisione, comprendente almeno una copia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, deve del pari essere messa a disposizione del pubblico).

Si tratta, con estrema evidenza, di rilievi su questioni fondamentali, come il procedimento autorizzativo, la Valutazione di impatto ambientale e l'accesso alle informazioni da parte del pubblico. Come è noto, lo Stato italiano avrà due mesi di tempo per presentare le proprie osservazioni. Se l'Italia dovesse continuare a non ottemperare ai propri obblighi e se la Commissione non dovesse modificare il proprio punto di vista a seguito delle osservazioni trasmesse dallo Stato membro in risposta alla lettera di messa in mora, la Commissione emetterà un parere motivato al quale lo Stato membro dovrà conformarsi entro un determinato termine. Se l'Italia non dovesse conformarsi al parere motivato, la Commissione potrà adire la Corte di giustizia.

## **No alle procedure semplificate**

Asm, per evitare la Valutazione di impatto ambientale, aveva costruito la terza linea dell'inceneritore destinata a bruciare rifiuti speciali e "urbani camuffati da Cdr", senza alcuna autorizzazione preventiva, confidando di ottenere ad opera compiuta il "silenzio-assenso" della Provincia (com'è avvenuto) in applicazione delle procedure semplificate di cui agli artt. 31-33 del Decreto "Ronchi" 22 /97e.

Per rientrare nelle "procedure semplificate" Asm aveva propagandato che la Terza linea dell'inceneritore (250.000 tonnellate di rifiuti all'anno) avrebbe bruciato solo "biomasse", costruendo a tal fine un setto separatore nella vasca di raccolta dei rifiuti, per delimitarla dalle altre due linee già funzionanti dal 1998. In realtà non si tratta di "biomasse", ma di rifiuti speciali, in particolare *pulper* di cartiera, cioè rifiuti delle lavorazioni della carta da riciclo, e di altri rifiuti industriali ed agroindustriali importati da tutta Italia.

L'Ue ha ribadito che la terza linea è un normale impianto di incenerimento di rifiuti e che come tale deve essere preventivamente autorizzato, nonché sottoposto a Valutazione di impatto ambientale con relativa informazione al pubblico.

La decisione dell'Ue non va ovviamente interpretata come una sentenza di condanna, ma neppure come un semplice avviso di garanzia, poiché una prima istruttoria è già stata compiuta: Asm, Comune e Regione hanno già avuto modo di presentare attraverso il governo italiano le loro controdeduzioni, compreso il fatidico “muretto-setto”<sup>1</sup> e la stessa Commissione è già stata informata dalle associazioni ricorrenti dell'escamotage del “muretto-setto” ideato per tentare di aggirare l'obbligo di Valutazione di impatto ambientale<sup>2</sup>.

Ma, al di là del seguito procedurale, l'iniziativa della Commissione europea assume di fatto un valore dirompente nel contesto della vicenda dell'inceneritore Asm, anche perché i capi di imputazione sono di grande rilievo. Gli sforzi messi in atto da dieci anni per illustrare il modello Asm e l'impalcatura faticosamente costruita per celebrare la bontà ambientale dell'inceneritore sembrano crollare fragorosamente di fronte alle puntuali e qualificate contestazioni giunte dall'Unione europea: non sono serviti due convegni internazionali appositamente convocati per celebrare il megaimpianto; non hanno convinto la “vecchia Europa” gli autorevoli pareri e le sentenze scientifiche dei numerosi docenti universitari che si sono avvicendati per garantire la bontà ambientale dell'inceneritore; non sono neppure bastati gli scienziati invitati da Asm in visita al proprio impianto da ogni parte del mondo per esaltare una macchina tanto portentosa da esserci invidiata perfino dagli Stati Uniti d'America.

In sostanza l'Unione europea, a differenza della Provincia e della Regione, non si è fatta “ingannare” dall'escamotage del setto separatore e dalla favola delle “biomasse” e ha ribadito che la terza linea è un normale inceneritore di rifiuti che in quanto tale abbisogna di un procedimento autorizzativo, con relativa informazione al pubblico e preventiva valutazione di impatto ambientale.

In verità ci si attenderebbe, a questo punto, uno scatto di dignità in chi, avendo compiti di tutela dell'ambiente della città o di garanzia di trasparenza dell'attività amministrativa, aveva liquidato la Valutazione di impatto ambientale come una procedura “dai tempi incerti: sai quando la inizi, non quando la finisci”, o aveva eluso le reiterate richieste di correttezza nell'informazione. Sarebbe auspicabile che questi amministratori pubblici evitassero di scaricare le loro responsabilità su altri livelli istituzionali, che pure non hanno svolto adeguatamente il loro ruolo di controllo.

In ogni caso, è difficile per Asm, per il Comune e per la Provincia di Brescia sottrarsi ad una discussione pubblica vera che azzeri tutto quanto, vista la carenza informativa rilevata dall'Ue, e che affronti finalmente e apertamente il tema di fondo: se, per fare dei “bei soldini” abbia senso sul piano ambientale e della tutela della salute dei cittadini, ma anche sul terreno della semplice ragionevolezza, attivare una terza linea di incenerimento di rifiuti, non necessaria, che imporrà a Brescia per decenni l'importazione di milioni di tonnellate di rifiuti, con il carico di emissioni

---

<sup>1</sup> Regione Lombardia, Giunta regionale, Direzione generale settore risorse idriche e servizi di pubblica utilità, *Lettera al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, “Inceneritore Asm Brescia Spa – Richieste di informazione della Commissione Europea a seguito riunione del 25/06/03 – punto 10 – n 2002/5394”*, Milano, prot. Q1.2003, 8 settembre 2003 e Regione Lombardia, Direzione Gestione Rifiuti, *Lettera al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, “Terza linea del Termoutilizzatore di Brescia Asm”*, prot. 01.2003.00/40991, 4 dicembre 2003 e Provincia di Brescia, Direzione dell'Area Ambiente, *Lettera alla Regione Lombardia, Direzione Gestione Rifiuti, “Terza linea del Termoutilizzatore di Brescia”*, prot. 01.256351/, 15 dicembre 2003.

<sup>2</sup> Cittadini per il riciclaggio e Comitato Ambiente città di Brescia, *Denuncia alla Commissione delle comunità europee riguardante inadempimenti del diritto comunitario*, prot. n. 2002/5394, sg(2002) a/12023/2, integrazione della documentazione, del 14 ottobre e del 1 dicembre 2003.

inquinanti e di ulteriori scorie (di cui circa un milione di tonnellate pericolose) da interrare in un territorio già massacrato da un secolo di intensissima industrializzazione.

E' il tema che, a partire dalla delibera Ue, noi vogliamo riproporre all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni bresciane, facendoci promotori di una petizione popolare "Perché Brescia non diventi la pattumiera d'Italia" e chiedendo a tutti di assumersi le proprie responsabilità sul futuro che intendono prefigurare per il territorio bresciano.

Che fare ora?

- Va innanzitutto sospesa ogni attività relativa alla terza linea.
- Asm e Comune devono informare correttamente i cittadini bresciani che la terza linea è un inceneritore, non di "biomasse" come ingannevolmente si è sostenuto, ma di rifiuti (speciali ed "urbani camuffati"), tutti di importazione extraprovinciale.
- Si deve quindi aprire una discussione a tutto campo nel consiglio comunale e provinciale e nella società se abbia senso fare di Brescia la "pattumiera d'Italia".
- In ogni caso vanno puntualmente ottemperate le indicazioni dell'Unione europea ed in questa direzione si devono immediatamente attivare la autorità competenti per riesaminare criticamente la sommatoria dei provvedimenti sin qui assunti.

## L'Italia sempre più lontana dall'Europa per le politiche ambientali

Il procedimento di inadempimento del diritto comunitario relativo all'inceneritore Asm, se è di gran lunga il più rilevante, non è il solo avviato dall'Unione europea nei confronti dell'Italia. In un comunicato del 24 luglio 2003 la Commissione europea per l'applicazione del diritto comunitario informava di aver avviato procedimenti di infrazione nei confronti dell'Italia in ben sette casi diversi, che ora, con quello a carico di Asm, sono diventati otto.

A commento delle decisioni adottate, il commissario per l'Ambiente, Margot Wallström, ha affermato: "La normativa dell'Ue in materia di rifiuti punta a far sì che i rifiuti non danneggino più l'ambiente e la salute pubblica. Per realizzare questo obiettivo decisivo gli Stati membri devono attuare e rispettare la normativa in materia che hanno approvato" (Comunicato della Commissione europea per l'applicazione del diritto comunitario, Bruxelles, 24 luglio 2003, [http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/droit\\_com/index\\_en.htm#infractions](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm#infractions)).

A ciò si aggiunga un nuovo possibile conflitto tra Unione europea e Stato italiano in relazione agli orientamenti che il Governo sta tentando di far passare nella bozza di DPR 'recepimento della direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili', attualmente all'esame del Parlamento italiano, laddove si prevede, all'articolo 15, che i rifiuti, compresa la frazione non biodegradabile, siano ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili, anche se tale parte non biodegradabile dovrebbe essere esclusa dagli incentivi in quanto non in linea con la stessa direttiva 2001/77/CE.

La Commissione europea, appositamente interpellata da Monica Frassoni dei Verdi, ha confermato che tale parte deve essere esclusa dagli incentivi, perché "la frazione non biodegradabile dei rifiuti non può essere considerata fonte di energia rinnovabile". Insomma non vi può essere alcun incentivo all'incenerimento della parte non biodegradabile dei rifiuti con fondi destinati alle fonti energetiche rinnovabili. Contro questo provvedimento governativo si era mossa anche Legambiente (a conferma delle preoccupazioni che si stanno manifestando anche in questa

associazione rispetto al dilagare degli inceneritori). “E’ stato svelato il bluff del governo italiano”, ha detto Andrea Poggio, vicedirettore generale di Legambiente, “ed è curioso e paradossale che ogni volta sia necessario ricorrere a un commissario europeo per scoprire i tentativi di vera e propria truffa ai danni dell’ambiente promossi dai tifosi dell’incenerimento di tutti i tipi di rifiuti. Che la plastica, incenerita e non, non sia fonte rinnovabile ma un derivato del petrolio, e cioè l’esatto contrario delle fonti pulite e rinnovabili, lo sapevamo già, non c’era bisogno della Ue”. “Ma il nostro governo e alcuni sostenitori della termodistruzione - continua Poggio - hanno fatto finta di non saperlo” (“EcosportelloNews” Anno 2 –3, 12/ 2003, [ecosportellonews@legambiente.org](mailto:ecosportellonews@legambiente.org)).

In questo contesto, recentemente la Commissione per l’Ambiente decideva quindi di prendere di petto il problema concludendo unanime, il 6 novembre scorso, sulla necessità di proporre al Parlamento europeo una risoluzione particolarmente impegnativa sulla questione (Ue, Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, *Relazione finale e Proposta di risoluzione del parlamento europeo sulla relazione sull’attuazione della direttiva 75/442/CEE del Consiglio - Direttiva quadro concernente i rifiuti*, 6 novembre 2003).

La proposta di risoluzione richiama alcuni principi che, come si è visto, contrastano clamorosamente con la gestione attuata nel nostro Paese, basata essenzialmente sulla discarica o, in alternativa, sull’incenerimento: “gli Stati membri adottino misure adeguate per incoraggiare innanzitutto la prevenzione o la riduzione della produzione di rifiuti e della loro pericolosità”, “elaborino al più presto uno o più piani di gestione dei rifiuti al fine di raggiungere gli obiettivi di un sano trattamento ambientale dei rifiuti di cui agli articoli 3, 4 e 5, e di conformarsi ai principi di prossimità e autosufficienza”. Piano di gestione che quindi viene dettagliato secondo linee esattamente opposte a quanto praticato in Italia, ma anche a Brescia da Asm: “significativa riduzione globale del volume di rifiuti [viene riproposto l’obiettivo del Quinto programma d’azione in materia di ambiente della Commissione, ovvero la stabilizzazione della produzione di rifiuti nel 2000 al livello del 1985 di 300 kg pro capite, mentre nelle realtà più avanzate dell’Italia come Brescia siamo a oltre 700! *nda*] grazie ad iniziative volte a prevenire la produzione di rifiuti, ad una migliore efficienza in termini di risorse e ad un passaggio graduale ad una produzione e a modelli di consumo più sostenibili; riduzione significativa delle quantità di rifiuti destinate all’eliminazione nonché delle quantità di rifiuti pericolosi prodotti, evitando un aumento delle emissioni nell’aria, nell’acqua e nel terreno; incoraggiamento del reimpiego dei rifiuti che vengono ancora prodotti: il livello della loro pericolosità andrebbe ridotto e essi dovrebbero presentare quanto meno rischi possibile; priorità al recupero e soprattutto al riciclaggio; riduzione al minimo e smaltimento sicuro della quantità di rifiuti destinati allo smaltimento; trasformazione dei rifiuti destinati allo smaltimento nel sito più vicino possibile al luogo di produzione dei medesimi, sempreché ciò non comporti una minore efficacia delle operazioni di trattamento dei rifiuti”.

Quindi l’Italia viene più volte citata in termini tutt’altro che lusinghieri: “l’Italia applica una definizione incompatibile di rifiuto che non combacia con la definizione data all’articolo 1 della direttiva 75/442/CEE, benché questo obbligo sussista già dal 1993”; “nel 2002 la Corte di giustizia europea ha confermato che Francia, Italia e Regno Unito non hanno attuato piani di gestione dei rifiuti”; “le percentuali di riciclaggio dei rifiuti domestici nei vari Stati membri divergono notevolmente: cinque Stati membri (Austria, Belgio, Germania, Olanda e Svezia) presentano percentuali superiori al 40% e cinque Stati membri (Francia, Grecia, Irlanda, Italia e Regno Unito) si collocano al disotto del 10%”; “la Commissione ha avviato procedure di infrazione nei confronti di Grecia, Italia e Francia in relazione alle discariche illegali”; “le condizioni di mercato divergono

nell'Unione europea, basti pensare alla mancanza di un divieto di messa a discarica dei rifiuti in Belgio (Vallonia), Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo, Spagna e Regno Unito”.

La proposta di risoluzione si conclude con alcune precise indicazioni di grande significato che dovrebbe assumere il Parlamento europeo:

“[Il Parlamento europeo]

1. desume che, in generale, gli Stati membri non prendono abbastanza sul serio le relazioni della Commissione; 2. sollecita la Commissione ad avviare procedure ex articolo 226 del trattato CE contro gli Stati membri dalle cui relazioni continuano ad emergere importanti lacune; [...] 6. sollecita gli Stati membri ad elaborare piani di gestione dei rifiuti o a migliorare i piani esistenti accordando priorità a misure volte ad incoraggiare la prevenzione o la riduzione della produzione di rifiuti; ritiene che la Commissione debba verificare e monitorare lo sviluppo e l'attuazione dei piani nazionali di gestione dei rifiuti in modo che siano in linea con la normativa comunitaria; [...] 8. deplora che la Commissione non abbia ancora adottato proposte volte a sviluppare una serie di obiettivi di riduzione a livello quantitativo e qualitativo che riguardino tutti i rifiuti interessati, da realizzare a livello comunitario entro il 2010; ritiene che le attuali statistiche, sebbene in parte ancora carenti, possano e debbano servire come punto di partenza per l'adozione di obiettivi di riduzione se si vuole raggiungere l'obiettivo del 2010, visto che la prima serie di statistiche armonizzate sarà disponibile al più presto solo nel 2006; ribadisce il suo invito alla Commissione a presentare una tale proposta al più tardi prima del termine del suo mandato; 9. invita gli Stati membri a trovare il modo di promuovere la raccolta separata di rifiuti riciclabili in quanto sono state individuate gravi carenze nel raggiungimento di più elevati livelli di riciclaggio; 10. invita gli Stati membri che non applicano in modo soddisfacente le direttive sui rifiuti o ne ritardano l'applicazione, a procedere in tal senso e sollecita la Commissione ad avvalersi in maniera ottimale delle proprie competenze per ottenere questo risultato; [...]”.

Insomma una risoluzione veramente impegnativa, destinata, se venisse approvata, a mettere in difficoltà il nostro Paese che si muove in direzione esattamente opposta: aumenta a dismisura la produzione dei rifiuti, mentre propone in alternativa al “tutto in discarica”, ancora largamente diffuso, la “non soluzione” del “tutto all’incenerimento”, magari, come nel caso dell’inceneritore Asm senza neppure ottemperare le disposizioni delle direttive europee.